



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

LINEE GUIDA per la fissazione e la trattazione delle udienze INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA nel periodo DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020

Il Presidente,

- visto l'articolo 83 d.l. n. 18/2020 e la legge di conversione 27/2020
- visti i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020
- vista la delibera CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020, contenente bozza di protocollo tra CSM e CNF;
- Sentito il Consiglio dell'Ordine;
- Sentita l'Autorità Sanitaria;

DISPONE

UDIENZE CIVILI

Va innanzitutto premesso che, nonostante nell'Ufficio del Giudice di Pace non sia ancora stato introdotto il processo civile telematico ed i fascicoli siano quindi tutti cartacei, deve ritenersi possibile la trattazione con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020. La norma in questione, infatti, prevede il deposito di note scritte "in telematico"; e detta modalità di deposito ben può essere effettuata, anche al di fuori del processo civile telematico e come peraltro già oggi quotidianamente avviene in molteplici procedimenti davanti al Giudice di Pace, tramite deposito di note con pec all'indirizzo istituzionale della Cancelleria.

Tanto premesso:

Le udienze civili potranno essere trattate con le seguenti modalità, a scelta del Giudice di Pace e con i limiti sotto indicati.

- a) Trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lettera h), d.l. n. 18/2020.

Trattasi di modalità di trattazione riservata ai soli procedimenti nei quali le parti sono costituite tramite difensore e per le udienze che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La cancelleria, mediante pec, invierà alle parti costituite l'ordinanza di fissazione con la quale il Giudice di Pace:

- dispone la trattazione scritta dell'udienza;
- conferma la data d'udienza in precedenza fissata o individua una data successiva;
- invita le parti a depositare, tramite pec all'indirizzo gdp.reggioemilia@giustiziacert.it, entro tre giorni prima dell'udienza indicata, sintetiche note scritte, preferibilmente congiunte ed in mancanza singolarmente, contenenti istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni, se del caso riportandosi ad atti precedenti;
- chiarisce che l'omesso invio delle note equivale a mancata comparizione *ex art. 309 c.p.c.*;
- avverte che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento alle parti ad opera della Cancelleria, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- specifica che la data dell'udienza fissata costituirà, per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato tale provvedimento, il quale sarà poi comunicato alle parti via pec dalla cancelleria.

b) Trattazione da remoto *ex art. 83, comma 7, lettera f), d.l. n. 18/2020.*

La trattazione da remoto appare oggettivamente di difficile percorribilità, stante la necessità che tutti i giudici siano in possesso di *computer* portatili (anche personali) dotati di microfono e telecamera, nonché abbiano attivi gli *account* giustizia messi a loro disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*, condizioni allo stato non integralmente soddisfatte.

E' comunque consentita tale forma di trattazione, solo tramite la piattaforma *teams*, così come statuito dal DGSIA, con le modalità che saranno definite con ordinanza da parte del giudice comunicata dalla cancelleria alle parti, nel rispetto delle previsioni formali di cui all'articolo 83, comma 7, lettera f), d.l. n. 18/20; con l'esclusione delle udienze che richiedono anche la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti; con l'esclusione inoltre delle procedure nelle quali le parti non sono costituite tramite difensore;

c) Trattazione in presenza

Resta possibile, quale ipotesi residuale, la trattazione in presenza con l'udienza tradizionale, attesa la soddisfacente dimensione delle aule d'udienza e degli spazi di attesa, con l'osservanza però dei limiti sotto indicati, disposti ai sensi dell'articolo 83, comma 7, d.l. n. 18/2020.

In particolare:

- ✓ non deve essere superato il numero massino di **8 fascicoli** ad udienza per ogni magistrato.

Ogni procedimento dovrà essere fissato ad orario fisso a distanza di almeno 30 minuti dal precedente (ad esempio: ore 9:00, ore 9:30, ore 10:00 e così via), calendarizzando la trattazione in modo tale da ipotizzare ragionevolmente di potere terminare l'udienza almeno dieci minuti prima dell'inizio della successiva, al fine di consentire

alle persone presenti di uscire dall'aula in assoluta sicurezza e senza contatto con le persone presenti alla udienza successiva.

Sempre per garantire adeguato distanziamento tra le persone e tra le aule, non più di quattro magistrati possono tenere udienza contemporaneamente.

- ✓ Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza, e non prima, verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.
- ✓ Le parti si dovranno presentare davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.
- ✓ Non vanno celebrate, ma vanno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, le udienze di escussione testi e di giuramento CTU.

I Giudici di Pace, in collaborazione con i responsabili di cancelleria, individueranno celermente le date di rinvio dei fascicoli in eccedenza secondo i criteri sopra individuati, al fine di consentire alla Cancelleria la tempestiva comunicazione alle parti del rinvio. Il ruolo di udienza, contenente sia i rinvii che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria al COA e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 4 giorni prima dell'udienza.

- d) Rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 ex articolo 83, comma 7, lettera g), d.l. n. 18/2020.

Dovranno inderogabilmente essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze di escussione testi e giuramento CTU.

Potranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 tutte le ulteriori udienze che non possono ragionevolmente e convenientemente essere svolte con una delle tre modalità sopra indicate.

UDIENZE PENALI

Saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze aventi ad oggetto assunzione di prove (testimoni e/o nomina di periti ...) con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato alle parti dalla cancelleria;

Le prime udienze ordinarie e del T.U.I. dovranno essere celebrate a distanza di 30 minuti l'una dall'altra, con comunicazione mediante decreto emesso fuori udienza;

Saranno celebrati i procedimenti già fissati per discussione;

I procedimenti saranno celebrati a porte chiuse.

Considerato che la normativa in materia di emergenza sanitaria è in continua evoluzione, e al momento non si è in grado di fornire ulteriori indicazioni, ci si riserva comunque di stabilire diverse/ulteriori misure alla luce di eventuali interventi normativi.

Si comunichi ai Magistrati, al personale Amministrativo, all'Ufficio del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, al Prefetto, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (con preghiera di dare comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto) alle OO.SS., all'ASL di Reggio Emilia – servizio di igiene di Pubblica - e si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Reggio Emilia, 5.5.2020

Il Presidente del Tribunale
Cristina Beretti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITAT
06 APR. 2020